

# FAMIGLIA AMISSIMA

## Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile del Capofamiglia

---

**Il presente documento contrattuale (Edizione 04/2019), contenente:**

- **Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

*Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico*

# Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

**ANIMALI DOMESTICI:**

animali da affezione destinati ad essere tenuti dall'uomo, a norma di Legge, per suo diletto e compagnia. Non sono considerati animali domestici quelli allo stato brado e/o che l'Assicurato possiede o detiene per scopi professionali o per produrre reddito.

**ASSICURATO:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:**

il contratto di assicurazione.

**COLLABORATORI:**

prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi baby sitter (purché in regola con gli obblighi di Legge).

**CONSUMATORE:**

la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

**CONTRAENTE:**

la persona che stipula il contratto di assicurazione.

**COSE:**

sia gli oggetti materiali che limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, gli animali.

**DIMORA ABITUALE:**

la residenza anagrafica dell'Assicurato ovvero quella in cui l'Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, risiede per la maggior parte dell'anno.

**DIMORA SALTUARIA:**

quella in cui l'Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, non dimora abitualmente. Vengono considerate dimora saltuaria anche eventuali dimore sfitte, purché non locate a terzi e non in multiproprietà.

**FRANCHIGIA:**

l'importo espresso in valore assoluto a carico dell'Assicurato.

**IVASS:**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**MASSIMALE:**

Somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

**NUCLEO FAMILIARE:**

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia alla data del sinistro.

**POLIZZA:**

il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RISARCIMENTO/INDENNIZZO:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**RISCHIO:**

la probabilità che si verifichi il sinistro.

**SCOPERTO:**

la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.

**SINISTRO:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ:**

Amissima Assicurazioni S.p.A.

# FAMIGLIA AMISSIMA

## Condizioni di Assicurazione

- **Sezione 1 - Responsabilità civile**
- **Sezione 2 - Tutela legale**
- **Sezione 3 - Norme comuni a tutte le Sezioni**

## Indice

<b>Sezione 1 – Responsabilità Civile.....</b>	<b>pag. 2</b>
• Chi è assicurato.....	pag. 2
• Per quali controversie posso assicurarmi.....	pag. 2
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	pag. 5
• Che cosa fare in caso di sinistro.....	pag. 5
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti.....	pag. 6
<b>Sezione 2 – Tutela Legale.....</b>	<b>pag. 7</b>
• Chi è assicurato.....	pag. 7
• Per quali controversie posso assicurarmi.....	pag. 7
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	pag. 8
• Che cosa fare in caso di sinistro.....	pag. 9
<b>Sezione 3 – Norme comuni a tutte le Sezioni.....</b>	<b>pag. 11</b>

## SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE

### Chi è assicurato

#### Art. 1.1 - ASSICURATO

I soggetti assicurati sono il capofamiglia ed il suo nucleo familiare da eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi nell'ambito della vita privata e in conseguenza della proprietà e della conduzione di fabbricati ad esclusivo uso civile.

### Per quali controversie posso assicurarmi

#### Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### RCP - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà della dimora abituale** e dei relativi impianti fissi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- proprietà di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni, da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna, alle cose sulle quali l'antenna è fissata; dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
- da pannelli solari e/o impianto fotovoltaico, purché stabilmente installati e fissati al fabbricato assicurato;
- spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;
- da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili.

Se l'abitazione fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Sono compresi in garanzia:

a) i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura e/o corrosione) di tubazioni e condutture.  
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di **Euro 200,00** per ogni sinistro.

b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile.

La garanzia b) è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con un minimo assoluto di **Euro 500,00**, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di **Euro 30.000,00** per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

c) I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.L. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, per danni a terzi - escluse le persone che eseguono i lavori -, sempreché dall'evento derivino danni alle cose e/o morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 c.p., a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 500,00** e sino alla concorrenza del **10%** del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di **Euro 100.000,00**;

inoltre:

d) limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del **10%** del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di **Euro 150.000,00**.

##### RCC - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

a) alla **conduzione** della dimora abituale e di quella/e saltuaria/e - purché effettivamente condotte dall'Assicurato -, comprese le dipendenze, i giardini (anche se con alberi ad alto fusto), gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.

Se i locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria/e dell'Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;

- b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- c) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
- d) dalla conduzione di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna, alle cose sulle quali l'antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
- e) dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento.

#### RCF - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della **vita privata**.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici – purché in regola con gli obblighi di Legge ed anche a tempo determinato -, baby-sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.

La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:

- a) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande, purché di produzione propria;
  - b) dalla proprietà ed uso di giocattoli;
  - c) dalla proprietà ed uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi;
  - d) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
  - e) dalla proprietà e/o detenzione di cani (purché dotati di microchip o tatuaggio ed iscritti all'anagrafe canina presso l'Ente pubblico / Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Assicurato sia in regola con le normative di Legge sulla proprietà e detenzione dei cani), gatti ed animali domestici in genere. Sono esclusi dalla copertura i cani delle seguenti razze o incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, nonché quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
  - f) dall'esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
  - g) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle Leggi vigenti;
  - h) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
  - i) dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
  - j) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l'uso di attrezzature, tende, roulotte, camper, autocaravan esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
  - k) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
  - l) da minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti – purché tali danni derivino da responsabilità dell'Assicurato - esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
  - m) a terzi da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo assoluto di **Euro 500,00**, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di **Euro 30.000,00** per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
  - n) da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
  - o) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
  - p) a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all'insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La validità della garanzia è subordinata all'esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi del D.L. 209/2005 (ex L. 990/69) ed è operante solo in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
  - q) dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
  - r) dai figli dell'Assicurato, di età non superiore a 28 anni, non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato in quanto studenti domiciliati altrove.
- La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
- s) lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato, purché l'infortunio derivi da responsabilità dell'Assicurato stesso o del suo nucleo familiare.

**RCO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di **Euro 3.000,00**.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

**Art. 1.3 - AS - ANIMALI DA SELLA (operante se richiamata nella scheda di polizza)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.2 – Oggetto dell'assicurazione – garanzia RCF – Responsabilità della Famiglia, la garanzia si intende prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma con esclusione dei danni subiti dagli animali stessi e dall'utilizzatore/conducente dello stesso. Questa garanzia si intende prestata con uno scoperto del **20%** ed un minimo di **Euro 500,00** per sinistro.

**Art. 1.4 - EC - ESTENSIONE CANI (operante se richiamata nella scheda di polizza)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.2 – Oggetto dell'assicurazione - garanzia RCF - Responsabilità della Famiglia punto e), la garanzia si intende prestata anche per i danni derivanti da proprietà ed uso dei seguenti cani di razza e di incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco. La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del **20%** ed un minimo di **Euro 350,00** per sinistro.

Restano comunque esclusi dalla copertura i cani appartenenti alle razze ed incroci di razze di cui sopra, qualora dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico/Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

**Art. 1.5 - B&B - BED & BREAKFAST E CASA VACANZE (operante se richiamata nella scheda di polizza)**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1.2, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili a termini di Legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast e Casa Vacanze.

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni derivanti dalla somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari avvenuta nel rispetto delle norme di Legge, esclusi quelli di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto;
- b) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783 - 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.

Premesso che i componenti di un medesimo nucleo familiare occupanti la medesima camera sono considerati un unico cliente, la somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato, per i beni consegnati e non consegnati, è limitata a **Euro 500,00** con l'intesa che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **Euro 100,00** che resta a carico dell'Assicurato. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di **Euro 1.000,00**. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere inoltre sono esclusi dall'assicurazione i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti.

**Art. 1.6 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, (salvo quanto previsto dall'Art. 1.2), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) causati con dolo, salvo quelli provocati da figli minorenni dell'Assicurato;
- e) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art. 1.2;
- g) ai locali in uso o locazione;



- h) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- i) connessi alla proprietà di immobili, fatta eccezione per quelli costituenti la dimora abituale;
- j) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 1.2 – Oggetto dell'assicurazione – garanzia RCP – Responsabilità della Proprietà - lettera c);

Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti da qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale o professionale comunque svolta, anche se a titolo gratuito, salvo che per i collaboratori, anche occasionali, baby-sitter o persone alla "pari" nell'ambito del servizio loro affidato;
- b) derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni a ciò deputate;
- c) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
- d) da inquinamento comunque avvenuto, salvo quanto previsto all'Art. 1.2;
- e) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
- f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- g) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art.1.2;
- i) da circolazione su strade in uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi gli ultraleggeri salvo quanto previsto all'Art. 1.2 – Oggetto dell'assicurazione – garanzia RCF – Responsabilità della Famiglia - lettera q);
- j) provocati sotto l'influsso di alcolici, di stupefacenti o psicofarmaci;
- k) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- l) derivanti da risarcimenti a carattere punitivo;
- m) derivanti dalla proprietà del fabbricato qualora questo sia proprietà di terzi, in quanto il Contraente/Assicurato è affittuario/locatario della dimora assicurata;
- n) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.  
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
- o) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.

#### Art. 1.7 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia salvo quanto previsto all'Art. 1.2;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all'Art. 1.2.

Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini – se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – sono considerati terzi.

## Come e con quali condizioni operative mi assicuro

#### Art. 1.8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei e durante i soggiorni temporanei non superiori a 45 giorni in tutto il mondo. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### Art. 1.9 – FRANCHIGIA FISSA

Ove non previste superiori, le garanzie di polizza relative alla Sezione I verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di **Euro 150,00** per singolo sinistro.

## Che cosa fare in caso di sinistro

#### Art. 1.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del

pregiudizio sofferto ai sensi dell'Art. 1915 c.c. In caso di sinistro R.C.O. l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla società, soltanto i sinistri per i quali abbia luogo l'inchiesta amministrativa prevista dal D.P.R. 1124/1965 e successive integrazioni e modifiche, a norma della legge infortuni.

#### Art. 1.11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all'Art. 1917 c.c.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 1.12 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie relative alla quantificazione dell'ammontare del danno o all'indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell'Arbitrato l'Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute.

Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

### Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti

GARANZIA	Art.	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Franchigia fissa	1.9	===	Euro 150,00 per sinistro
Danni da spargimento d'acqua o rigurgito fogni	1.2 – RCP – punto a)	Il massimale di polizza	Euro 200,00 per sinistro
Danni da interruzione di attività	1.2 – RCP – punto b)	Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	10% con minimo Euro 500,00
Committenza lavori	1.2 – RCP – punto c)	10% del massimale con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	Euro 500,00
Contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo (danni a cose)	1.2 – RCP – punto d)	10% del massimale con limite di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	===
Danni da interruzione di attività	1.2 – RCF – punto m)	Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	10% con minimo Euro 500,00
Morte o lesioni personali da infortunio	1.2 – RCO – punto b)	Il massimale di polizza	Euro 3.000,00
Animali da sella	1.3	Il massimale di polizza	Scoperto 20% con minimo di Euro 500,00 per sinistro
Estensione cani	1.4	Il massimale di polizza	20% con minimo Euro 350,00 per sinistro
Bed & Breakfast e casa vacanze	1.5	Euro 500,00 per ogni cliente danneggiato con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	10% con minimo Euro 100,00

## SEZIONE 2 - TUTELA LEGALE

### Art. 2.1 - PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, Numero Verde 800.27.23.23, e-mail [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito denominata DAS.

## Chi è assicurato

### Art. 2.2 - ASSICURATI

L'assicurazione è operante per l'Assicurato, per i componenti il suo nucleo familiare e il convivente more uxorio, e si estende, in quanto questi stessi non siano responsabili, ai collaboratori addetti ai servizi domestici purché regolarmente assunti e limitatamente ai fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate:

- 1) nell'ambito della loro vita privata;
- 2) in stretta relazione alla proprietà dell'immobile indicato in polizza;
- 3) in stretta relazione alla conduzione della loro dimora abituale e saltuaria/e (fermo quanto previsto dall'Art. 2.7);
- 4) in relazione ai rapporti con propri collaboratori domestici.

## Per quali controversie posso assicurarmi

### Art. 2.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante nell'ambito dell'assicurazione di cui al precedente Art. 2.2.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla DAS;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

### Art. 2.4 – FORMA DI GARANZIA BASE

a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.7 - Esclusioni;

b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.** Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.7 - Esclusioni. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di

estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione della Responsabilità Civile in essere con la Società per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 2.5 – FORMA DI GARANZIA ESTESA (operante se richiamata nella scheda di polizza)**

a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.7 - Esclusioni;

b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2.7 - Esclusioni. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione della Responsabilità Civile in essere con la Società per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;

d) Difesa Legale nel caso in cui le persone assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza, purché il valore in lite sia superiore ad Euro 500,00;

e) Difesa legale nel caso di controversie di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché in regola con le normative vigenti;

f) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/o servizi, effettuati con mezzi a distanza (ad es. via web), il cui valore in lite sia superiore a Euro 500,00; sono esclusi gli acquisti di beni e servizi riferiti alla sfera professionale delle persone assicurate.

#### **Art. 2.6 – CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**

Ad integrazione delle garanzie Base ed Estesa la Società garantisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza: per accedere al servizio il l'Assicurato dovrà telefonare al Numero Verde **800.272.323** in orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).

#### **Art. 2.7 – ESCLUSIONI**

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
- vertenze di natura contrattuale, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondarie dell'Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo/libero professionale o subordinato;
- controversie nei confronti della Società.

## Come e con quali condizioni operative mi assicuro

#### **Art. 2.8 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

Relativamente alla Garanzia base:

- DANNI EXTRACONTRATTUALI e PROCEDIMENTI PENALI: in tutti gli Stati d'Europa;
- CONSULENZA LEGALE: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Relativamente alla Garanzia estesa:

- DANNI EXTRACONTRATTUALI e PROCEDIMENTI PENALI: in tutti gli Stati d'Europa;
- CONSULENZA LEGALE: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- CONTROVERSIE CONTRATTUALI: nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

#### Art. 2.9 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.

Inoltre:

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- in caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

## Che cosa fare in caso di sinistro

#### Art. 2.10 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800272323**; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
  - per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it).
  - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di **Euro 3.000,00**. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

#### Art. 2.11 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell'Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e per svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 2.10 - Denuncia del sinistro e scelta del legale.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- L'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

#### **Art. 2.12 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Art. 2.13 - RECUPERO SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del Contraente/Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Contraente/Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## SEZIONE 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 3.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

### Art. 3.2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In relazione alla sola copertura di responsabilità civile del capofamiglia, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

### Art. 3.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

### Art. 3.4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 3.5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

### Art. 3.6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 3.7 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)

Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società ([disdette@pec.amissima.it](mailto:disdette@pec.amissima.it)) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso di **polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio**, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.



**Art. 3.8 – FACOLTÀ DI RECESSO****Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)**

Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall'Art. 3.7 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

**Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)**

Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall'Art. 3.7 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

**Per sinistro:****a) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "è un consumatore":**

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;

**b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non è un consumatore":**

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.

Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

**Art. 3.9 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 3.10 – FORO COMPETENTE**

Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio oppure sede del Contraente o Assicurato.

**Art. 3.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

**Art. 3.12 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

*Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.*

Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Rappresentante Legale

(dott. Alessandro Santoliquido)

